



CITTÀ DI CARPI

Regolamento di applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

Articolo 1 – Oggetto e finalità

- 1) Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Articolo 2 – Aliquota di compartecipazione

- 1) L'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è fissata dal Comune di Carpi, per gli anni 2020, 2021 e 2022, nella misura di 0,5 punti percentuali.
- 2) L'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è fissata dal Comune di Carpi, dall'anno 2023, nella misura di 0,6 punti percentuali.

Articolo 3 – Soglia di esenzione

- 1) L'addizionale comunale all'irpef – per gli anni 2020, 2021 e 2022 - non è dovuta per le persone fisiche che possiedono un reddito imponibile annuo ai fini delle addizionali irpef non superiore ad Euro 8.000,00.
- 2) L'addizionale comunale all'irpef – dall'anno 2023 - non è dovuta per le persone fisiche che possiedono un reddito imponibile annuo ai fini delle addizionali irpef non superiore ad Euro 12.000,00.
- 3) Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota di cui all'art. 2 al reddito imponibile complessivo.

Articolo 4 – Rinvio a disposizioni di legge - Entrata in vigore

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.
- 2) Il presente Regolamento, nel testo attuale, entra in vigore dal 01/01/2023.

Testo come modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 28 del 04/05/2023
in vigore dal 01/01/2023